

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2009, proposto da:
YYYY AAA, in proprio e nella qualità di tutrice di XXXX BBB, e XXXX CCC,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Fantigrossi e Francesco Trebeschi, con
domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Bertarelli, 1

contro

Comune di Muggiò, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Sala, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Lucia Varisco in Milano, via Borgogna, 9

nei confronti di

Assemblea dei Sindaci del Distretto sociosanitario di Desio, in persona del legale
rappresentante pro-tempore dell'ente capofila (comune di Desio), rappresentato e
difeso dall'avv. Enrico Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Lucia
Varisco in Milano, via Borgogna, 9

per l'annullamento

delle note 15.9.2009 n. 28113, 30.4.2009 n. 1337 e 12.10.2009 n. 31303 emesse dal
comune di Muggiò – Settore Servizi alla persona;
della determinazione 27.4.2009 n. 214 emessa dal comune di Muggiò – Settore
Servizi alla persona;
della D.C.C. 3.6.2004 n. 43, recante approvazione del “regolamento per la
concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche”, testo approvato

con delibera dall'Assemblea dei Sindaci del distretto socio-sanitario di Desio in data 18/03/2004;

della D.C.C. 27.5.2008 n. 19 e comunque di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi, tra cui in particolare i provvedimenti e i regolamenti con i quali il comune e l'Assemblea dei Sindaci hanno disciplinato la compartecipazione al costo del servizio fruito da BBB XXXX.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Muggiò e dell'Assemblea dei Sindaci del distretto socio-sanitario di Desio e del comune di Desio in Persona del Sindaco pro-tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14 dicembre 2009 AAA YYYY e CCC XXXX chiedevano l'annullamento delle note, e degli atti generali ad esse connessi, con cui il comune di Muggiò aveva complessivamente determinato la compartecipazione richiesta per il ricovero di BBB XXXX in € 2.000,00.

I ricorrenti contestavano l'aumento di tale compartecipazione rispetto ai 1.600,00 euro in precedenza versati e chiedevano la condanna del comune alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, senza peraltro specificare né importo né periodo di calcolo dell'indebito.

A sostegno della loro impugnativa, la sig.ra YYYY e il sig. XXXX deducevano la violazione del d.lgs. n. 109/1998, della L. n. 328/2000 e della L.r. n. 3/2008,

avendo il comune illegittimamente creato, a giudizio dei ricorrenti, una disciplina della compartecipazione al costo di un servizio a domanda individuale, prescindendo totalmente dalla disciplina ISEE.

I ricorrenti evidenziavano altresì che la pretesa di addossare gli oneri dell'assistenza, anziché al solo richiedente, ai parenti e ai relativi nuclei famigliari risulterebbe incompatibile con la struttura dell'ISEE, e illegittimamente applicativa ad un caso strutturalmente diverso delle norme in materia di obblighi alimentari.

Veniva inoltre contestata la mancanza di proporzionalità e ragionevolezza nella condotta tenuta dall'amministrazione, oltre alla violazione del principio di indipendenza del disabile, in quanto, da un lato, la scelta e la misura della compartecipazione non avrebbero tenuto in considerazione le concrete condizioni di vita della famiglia che aveva accolto al suo interno una persona svantaggiata, dall'altro, i criteri introdotti per la compartecipazione rischierebbero di compromettere ogni minima opportunità di gestione del proprio reddito da parte del soggetto bisognoso.

I ricorrenti chiedevano infine, in via subordinata, la verifica di legittimità costituzionale dell'art. 8 della L.r. n. 3/2008, oltre che delle altre norme di settore, qualora interpretate nel senso di consentire agli enti erogatori il collegamento della compartecipazione contributiva a soggetti diversi dal richiedente, la determinazione di fasce di contribuzione non collegate ad un'effettiva capacità contributiva e la possibilità delle regioni di interferire in materia riservata al legislatore statale.

La causa veniva trattata e passava in decisione all'udienza pubblica del 20 novembre 2013.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di non dovere accogliere la richiesta avanzata dai ricorrenti e volta alla cancellazione delle frasi da essi indicate e contenute a pag. 2 della memoria depositata dall'amministrazione in data 18 ottobre 2013.

Non si rinvencono, invero, nel linguaggio utilizzato dal difensore degli enti

pubblici, espressioni sconvenienti od offensive, con specifico riferimento al rapporto tra tutrice ed assistita, il cui riferimento negli atti di controparte non supera i limiti di una dialettica tipicamente processuale.

Deve ulteriormente premettersi che la domanda di annullamento dei ricorrenti è stata con ogni evidenza circoscritta alla loro compartecipazione al costo dei servizi fruiti dalla disabile, anche se nel corso degli scritti difensivi è stata adombrata un'illegittimità degli atti con riferimento altresì alla compromissione di ogni minima opportunità di gestione del proprio reddito da parte del soggetto bisognoso. Da questo punto di vista la censura sarebbe comunque da respingere, poiché la somma riconosciuta in via esclusiva all'assistita (€ 75) non è irragionevole, in relazione al fatto che le spese sostenute per il ricovero includono tutto il necessario alla vita della sig.ra XXXX.

Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato, con riferimento ai precedenti giurisprudenziali in materia, e in particolare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5355/2013, pronunciata su di un caso analogo a quello per cui si procede, e al cui orientamento il Collegio ritiene di dovere senz'altro aderire.

L'amministrazione resistente ha basato le sue richieste di compartecipazione sull'art. 17 del regolamento comunale n. 43 ("interventi economici per la fruizione di servizi residenziali anziani e diversamente abili"), il quale prevede a carico del comune un'integrazione della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dal ricoverato con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, con contribuzione da parte di questi ultimi pari al 50% o al 30% dell'eccedenza sul "minimo vitale", a seconda dell'appartenenza o meno allo stesso nucleo familiare.

Tale norma, nella parte appena richiamata, deve considerarsi illegittima in relazione alle motivazioni espresse dal consiglio di Stato nella sentenza n. 5355/2013, su citata.

L'art. 17 del regolamento comunale impugnato si pone infatti in contrasto con l'art. 3, comma 2-ter del d.lgs. n. 109/1998, che stabilisce, in relazione a percorsi

assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, e rivolti a persone con handicap permanente grave (come è nel caso di specie), che l'Isee debba essere calcolato in base alla situazione strettamente personale dell'assistito.

Il principio che, per le prestazioni considerate dal citato art. 3 comma 2-ter, si deve avere riguardo alla situazione economica del solo assistito e non a quella della famiglia risulta direttamente applicabile anche in mancanza del relativo decreto attuativo, anche perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 296 del 2012, citata dalla difesa dell'amministrazione resistente come argomento a sostegno della sua tesi, ha soltanto affermato la cedevolezza, in assenza del predetto decreto attuativo, della norma statale rispetto ad una legge regionale che eventualmente disponga in senso contrario.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal Consiglio di Stato nel precedente citato, l'art. 8, comma 2, lett. h) della legge regionale n. 3/2008 recepisce, anziché discostarsene, il principio dell'Isee personale per le prestazioni oggetto del contendere.

Nella regione Lombardia, dunque, il principio in contestazione è dettato direttamente dalla legge regionale ed è illegittimo il regolamento comunale ispirato ad un criterio difforme.

Occorre dunque annullare l'art. 17 della deliberazione del consiglio comunale della città di Muggiò n. 43 del 3 giugno 2004 (approvativa del relativo regolamento), nella parte in cui obbligano alla compartecipazione al costo del servizio fruito altri soggetti oltre all'assistito con disabilità grave in regime di ricovero residenziale, e con esso ogni disposizione adottata in tal senso dall'amministrazione nei confronti dei ricorrenti.

Non è possibile invece accogliere la domanda di restituzione di quanto indebitamente versato, poiché essa, oltre ad essere stata formulata in termini del tutto generici, non è stata adeguatamente coltivata e risulta sfornita di prova in

ordine al *quantum*; occorre peraltro evidenziare che i ricorrenti hanno attestato di avere sospeso i pagamenti nel 2009, “in concomitanza con l’inizio del contenzioso ed in attesa dell’esito del presente giudizio” (si veda al riguardo pag. 2 della memoria di replica depositata in data 30 ottobre 2013). Nulla appare dunque dovuto ai ricorrenti in connessione con l’accertamento compiuto nell’odierna sentenza, salve le ulteriori, eventuali iniziative sul pregresso.

Sussistono gravi ragioni, in relazione alla peculiarità della questione giuridica affrontata, e alle connesse problematiche interpretative afferenti alla normativa di principio, per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nella parte in cui obbligano altri soggetti, oltre al solo assistito, alla compartecipazione al costo del servizio fruito da BBB XXXX.

Respinge la richiesta ex art. 89 c.p.c. e la domanda di ripetizione dell’indebito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Dario Simeoli, Primo Referendario

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)